



Comune di Cellino San Marco
Provincia di Brindisi

**Regolamento per la disciplina
della tassa sui rifiuti TARI**

Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 11 del 29/03/2018

Indice

<i>Articolo 1 – Natura della tassa sui rifiuti</i>	4
<i>Articolo 2 – Presupposto della tassa sui rifiuti</i>	4
<i>Articolo 3 – Decorrenza dell'obbligazione</i>	5
<i>Articolo 4 – Soggetto attivo della tassa sui rifiuti</i>	5
<i>Articolo 5 – Soggetti passivi della tassa sui rifiuti</i>	5
<i>Articolo 6 – Base imponibile delle tassa sui rifiuti</i>	6
<i>Articolo 7 – Determinazione delle tariffe della tassa sui rifiuti</i>	8
<i>Articolo 8 – Istituzioni scolastiche statali</i>	10
<i>Articolo 9 – Determinazione numero degli occupanti delle utenze domestiche</i>	10
<i>Articolo 10 – Riduzioni della tassa sui rifiuti per livelli inferiori di prestazione del servizio</i>	11
<i>Articolo 11 – Riduzioni della tassa sui rifiuti per particolari condizioni d'uso</i>	12
<i>Articolo 12 – Riduzioni della tassa sui rifiuti per la raccolta differenziata da parte delle utenze domestiche</i>	13
<i>Articolo 13 – Riduzione della tassa sui rifiuti per il compostaggio domestico</i>	13
<i>Articolo 14 – Agevolazione per l'avvio al riciclo dei rifiuti assimilati</i>	13
<i>Articolo 15 – Altre agevolazioni della tassa sui rifiuti</i>	14
<i>Articolo 16 – Cumulo di riduzioni ed agevolazioni</i>	15
<i>Articolo 17 – Tassa sui rifiuti in base a tariffa giornaliera</i>	15
<i>Articolo 18 – Tributo provinciale</i>	16
<i>Articolo 19 – Dichiarazione della tassa sui rifiuti</i>	16
<i>Articolo 20 – Versamento della tassa sui rifiuti</i>	17
<i>Articolo 21 – Scadenza del versamento</i>	17
<i>Articolo 22 – Arrotondamento</i>	17
<i>Articolo 23 – Importi minimi</i>	17
<i>Articolo 24 – Compensazione</i>	18
<i>Articolo 25 – Funzionario responsabile</i>	18
<i>Articolo 26 – Poteri istruttori</i>	18
<i>Articolo 27 – Accertamenti</i>	19
<i>Articolo 28 – Sanzioni ed interessi</i>	19
<i>Articolo 29 – Riscossione coattiva</i>	20
<i>Articolo 30 – Rimborsi</i>	20
<i>Articolo 31 – Contenzioso tributario</i>	21
<i>Articolo 32 – Disposizioni finali</i>	21

<i>Allegato 1 – Classificazione delle categorie ai fini della tassa sui rifiuti</i> -----	22
<i>Allegato 1.1 – Elenco dettagliato delle categorie utenze non domestiche</i> -----	23
<i>Allegato 2 – Assimilazione dei rifiuti speciali a quelli urbani</i> -----	27

Articolo 1

Natura della tassa sui rifiuti

1. *L'entrata disciplinata dal presente regolamento ha natura tributaria. Non si applicano le disposizioni previste dai commi 667 e 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147.*

Articolo 2

Presupposto della tassa sui rifiuti

1. *Il presupposto della tassa sui rifiuti è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, anche se di fatto non utilizzati, suscettibili di produrre rifiuti urbani o assimilati. Si considerano rifiuti assimilati quelli rientranti nell'Allegato 2 del presente regolamento.*

2. *Si intendono per:*

- a) *locali, le strutture anche non stabilmente infisse al suolo chiuse su almeno tre lati verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie;*
- b) *aree scoperte, sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi;*
- c) *utenze domestiche, le superfici adibite a civile abitazione e le relative pertinenze;*
- d) *utenze non domestiche, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.*

3. *Le utenze domestiche si considerano potenzialmente suscettibili di produrre rifiuti se dotate di arredamento o se risultano fornite di energia elettrica ovvero di altri servizi pubblici.*

4. *Le utenze non domestiche si considerano potenzialmente suscettibili di produrre rifiuti se dotate di arredi o di impianti o di attrezzature o quando risulta rilasciata licenza o autorizzazione per l'esercizio di attività nei locali ed aree medesimi o se risultano fornite di energia elettrica ovvero di altri servizi pubblici. Qualora dette utenze abbiano cessato l'attività, ma i locali non sono vuoti e con utenze attive, saranno assoggettate alla categoria 3 (autorimesse e magazzini senza vendita diretta) di cui all'allegato 1.*

5. *Sono escluse dall'applicazione della tassa le aree scoperte, non operative, pertinenziali o accessorie a locali tassabili nonché le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non sono detenute od occupate in via esclusiva.*

6. *Sono altresì esclusi dall'applicazione della tassa i locali e le aree scoperte che per loro natura, per l'uso cui sono destinati ovvero per le obiettive e temporanee condizioni di non utilizzabilità non sono suscettibili di produrre rifiuti. Rientrano nel periodo precedente:*

- a) *i locali impraticabili;*
- b) *i locali in stato di abbandono;*

- c) *le aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli;*
- d) *i locali muniti di attrezzature tali da escludere la produzione di rifiuti (ad esempio: le centrali termiche, le cabine elettriche, i vani ascensori, i vani caldaie, le celle frigorifere);*
- e) *i locali diversi da quelli di cui ai precedenti commi 3 e 4;*
- f) *gli impianti sportivi limitatamente alle aree scoperte ed ai locali riservati all'esercizio dell'attività sportiva (palestre, campi gioco, piscine, ecc.); sono comunque imponibili le superfici destinate ad usi diversi quali, ad esempio, spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;*
- g) *i locali oggetto di lavori di ristrutturazione, restauro, risanamento conservativo in seguito al rilascio di licenze, permessi, concessioni od autorizzazioni, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori.*

7. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati ovvero l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione della tassa.

Articolo 3

Decorrenza dell'obbligazione

- 1. L'obbligazione decorre dal giorno di inizio detenzione o possesso e fino al giorno di cessazione della stessa.*
- 2. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno solare producono effetti dal giorno di effettiva variazione.*

Articolo 4

Soggetto attivo della tassa sui rifiuti

- 1. Il soggetto attivo è il Comune nel cui territorio insiste interamente o prevalentemente la superficie degli immobili assoggettabili alla tassa. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa è esclusa o esente dalla tassa.*

Articolo 5

Soggetti passivi della tassa sui rifiuti

- 1. La tassa è dovuta da coloro che possiedono o detengono, a qualsiasi titolo, i locali o le aree scoperte di cui all'articolo 2. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.*
- 2. Per le parti comuni condominiali di cui all'articolo 1117 c.c. utilizzate in via esclusiva la tassa è dovuta dagli occupanti o conduttori delle medesime.*
- 3. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la tassa è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree scoperte*

a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie.

4. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della tassa dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori; restano fermi nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree scoperte in uso esclusivo.

5. L'amministratore del condominio o il proprietario dell'immobile sono tenuti a presentare, su richiesta del Comune, l'elenco dei soggetti che occupano e detengono a qualsiasi titolo i locali o le aree scoperte.

Articolo 6

Base imponibile della tassa sui rifiuti

1. Per le unità immobiliari iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano nei gruppi catastali D ed E, nonché per le aree scoperte, la base imponibile della tassa è la superficie calpestabile arrotondata al metro quadrato per eccesso o per difetto a seconda che la superficie è pari o superiore ovvero inferiore a mezzo metro quadrato.

2. Per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano nei gruppi catastali A, B e C, la base imponibile della tassa è la superficie calpestabile arrotondata al metro quadrato per eccesso o per difetto a seconda che la superficie è pari o superiore ovvero inferiore a mezzo metro quadrato.

3. A seguito della compiuta attivazione delle procedure per l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun Comune, di cui al comma 647 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, la superficie assoggettabile alla tassa delle unità immobiliari di cui al precedente comma 2 è pari all'80 per cento della superficie catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138. L'utilizzo della predetta superficie catastale decorre dal 1° gennaio successivo alla data di emanazione di un apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate che attesta l'avvenuta completa attuazione dell'allineamento dei dati sopra descritto. Il Comune comunica ai contribuenti le nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'articolo 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212.

4. La superficie calpestabile è quella al netto dei muri interni, dei pilastri e di quelli perimetrali. Sono esclusi dalla predetta superficie:

- i locali con altezza inferiore a 1,5 metri;
- le rientranze o le sporgenze realizzate per motivi estetici, salvo che non siano fruibili;
- le scale, i pianerottoli ed i ballatoi comuni;
- le scale all'interno delle unità immobiliari sono da considerare esclusivamente per la proiezione orizzontale;

- i locali tecnici.

5. Ai fini dell'applicazione della tassa si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti.

6. Ai fini dell'attività di accertamento, per le unità immobiliari di cui al precedente comma 2, il Comune può considerare come superficie assoggettabile alla tassa quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.

7. Nella determinazione della superficie assoggettabile alla tassa non si tiene conto della parte di essa dove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali non assimilati o non assimilabili ai rifiuti urbani, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 2012, la prevalenza di cui al periodo precedente si intende verificata quando il rapporto tra la quantità globale (in kg) di rifiuti speciali non assimilati o non assimilabili ai rifiuti urbani prodotti e la superficie della parte dei locali o aree nelle quali detti rifiuti sono prodotti risulta superiore al 50 per cento del valore massimo del parametro Kd della categoria corrispondente di cui alle tabelle inserite nell'allegato 1, punto 4.4., del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. La esclusione si estende ai magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio dell'attività produttiva di cui al periodo precedente.

8. A condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente, nel caso in cui, per particolari caratteristiche e modalità di svolgimento dell'attività, non sia possibile ovvero sia sommariamente difficoltoso definire la parte di superficie ove si formano rifiuti speciali non assimilati o non assimilabili ai rifiuti urbani, la superficie imponibile è calcolata forfaitariamente applicando all'intera superficie dell'attività le seguenti riduzioni percentuali:

Categoria di attività	% di riduzione
1. ambulatori e poliambulatori, laboratori di analisi, laboratori radiologici ed odontotecnici, studi medici, dentistici e veterinari	15
2. falegnamerie, officine di carpenteria metallica, officine meccaniche, carrozzerie, elettrauto, gommisti	20
3. tipografie, stamperie, serigrafie, vetrerie, fotografi, lavanderie	20
4. parrucchieri, estetisti, beauty farm	20
5. macellai	15
6. altre attività non ricomprese nelle casistiche precedenti	20

9. Per beneficiare di quanto previsto dal comma precedente il contribuente è tenuto ad indicare le superfici da escludere o a richiedere l'applicazione della percentuale di riduzione nella dichiarazione della tassa originaria o di variazione, con la documentazione (copia del formulario di identificazione dei rifiuti), da presentarsi annualmente entro il 31 gennaio

dell'anno successivo a quello di riferimento, comprovante l'avvenuto trattamento dei rifiuti speciali in conformità alla normativa vigente.

10. Per le attività con condizioni di produzione promiscua di rifiuti urbani e di rifiuti speciali, non comprese fra quelle indicate nel comma 8, il Funzionario responsabile del tributo può accordare la riduzione nella misura corrispondente a quella prevista per l'attività ad essa più simile sotto l'aspetto della potenziale produttività quali quantitativa di analoga tipologia di rifiuti speciali.

11. Non sono, in particolare, assoggettabili alla tassa:

- a) le superfici adibite all'allevamento di animali;
- b) le superfici agricole produttive di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura o nella selvicoltura, quali legnaie, fienili e simili depositi agricoli;
- c) le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite, come attestato da certificazione del direttore sanitario, a sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, reparti e sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive.

12. Per i distributori di carburante sono di regola soggetti a tariffa i locali, nonché l'area della proiezione al suolo della pensilina ovvero, in mancanza, una superficie forfetaria pari a 20 mq per colonnina di erogazione.

Articolo 7

Determinazione delle tariffe della tassa sui rifiuti

1. La tassa è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria.

2. La tariffa è commisurata tenendo conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. Le tariffe sono determinate in modo da assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere per gli anni dal 2014 al 2018 l'adozione dei coefficienti di cui all'allegato 1, tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b, del citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo

allegato 1.

3. Il Consiglio Comunale provvede annualmente alla deliberazione delle tariffe, in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il termine stabilito per l'approvazione del bilancio di previsione. La deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il predetto termine, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata deliberazione nel termine suddetto, si intendono prorogate le tariffe approvate per l'anno precedente. La deliberazione deve essere inviata al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro trenta giorni dalla data in cui è divenuta esecutiva e, comunque, entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto dalla legge statale per l'approvazione del bilancio di previsione, secondo le disposizioni stabilite con decreto ministeriale. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica la deliberazione sul proprio sito informatico. La pubblicazione, avente natura conoscitiva, sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'art. 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

4. Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali è sottratto dal costo che deve essere coperto con la tassa.

5. La tariffa è composta da una quota "fissa" determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti e da una quota "variabile" rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito ed all'entità dei costi di gestione.

6. Le tariffe sono articolate per le utenze domestiche e per quelle non domestiche. Le utenze non domestiche, riportate nell'allegato 1 del presente regolamento, sono suddivise nelle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

7. L'inserimento di un'utenza, ivi comprese le aree scoperte operative della stessa, in una delle categorie di attività, riportate nell'allegato 1 del presente regolamento, viene di regola effettuata sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT relative all'attività principale o ad eventuali attività secondarie, a quanto risultante dall'iscrizione alla CC.IIAA o nell'atto di autorizzazione all'esercizio di attività o da pubblici registri o da quanto denunciato ai fini IVA, fatta salva la prevalenza dell'attività effettivamente svolta. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.

8. Nel caso di locali destinati ad attività di agriturismo l'individuazione della categoria di contribuenza tiene conto della reale prestazione svolta nei locali.

9. Le attività ricettive di tipo affittacamere, bed and breakfast, case ed appartamenti per vacanze, gestite anche in forma non imprenditoriale, sono considerate utenze non domestiche.

10. Se nello stesso locale od area scoperta sono svolte attività classificate in differenti categorie di cui all'allegato 1 del presente regolamento, per ciascuna superficie, distintamente

individuabile, purché singolarmente di estensione non inferiore a mq. 15, si applica la relativa tariffa; in mancanza, la tariffa è unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo compendio. In caso di utilizzo promiscuo dei locali o delle aree scoperte, si applica la tariffa relativa all'attività prevalente desumibile dalla visura camerale o da altri elementi.

11. Se all'interno di un'abitazione è svolta anche un'attività economica o professionale, la tassa della parte destinata all'attività è dovuta in base alla tariffa prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie a tal fine utilizzata.

12. Alle pertinenze delle utenze domestiche non si applica la parte variabile della tariffa.

13. Per le finalità di cui all'articolo 193 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le tariffe possono essere modificate nel termine ivi previsto.

Articolo 8

Istituti scolastici statali

1. Per le istituzioni scolastiche statali resta ferma la disciplina di cui all'articolo 33 bis del decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248 convertito dalla legge 28 febbraio 2008 n. 31.

2. La somma attribuita al Comune ai sensi del comma precedente è sottratta in ogni dal costo che deve essere coperto con la tassa sui rifiuti.

Articolo 9

Determinazione del numero degli occupanti delle utenze domestiche

1. Per le utenze domestiche occupate o detenute dai nuclei familiari che vi hanno stabilito la residenza, si fa riferimento alla composizione del nucleo familiare o dei nuclei familiari secondo le risultanze dei registri anagrafici comunali; sono, altresì, considerati i soggetti che, pur non risiedendo anagraficamente nell'abitazione, vi dimorano abitualmente per almeno sei mesi nell'anno solare come, ad esempio, le colf che dimorano presso la famiglia. Non sono considerati presenti nel nucleo familiare i membri temporaneamente domiciliati altrove per motivi di studio o di lavoro, risultante da contratto di lavoro per un periodo non inferiore all'anno solare, contratto di affitto, certificato di iscrizione presso le sedi Universitarie. Inoltre, nel caso di servizio di volontariato e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore all'anno, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata entro il 30 giugno dell'anno successivo.

2. Le utenze domestiche tenute a disposizione per l'intero anno, con utenze attive e mobili, detenute da nuclei familiari con residenza in altro immobile già tassato ai fini TARI nel territorio comunale, sono considerate occupate da una unità. Per beneficiare di tale trattamento, il contribuente è tenuto a presentare apposita dichiarazione. Rimane ferma la possibilità per il comune di verificare che l'immobile di fatto non sia utilizzato. In caso contrario, il contribuente perderà il beneficio richiesto e l'Ufficio Tributi provvederà

all'emissione degli avvisi di accertamento per gli anni d'imposta non prescritti.

3. Per le utenze domestiche occupate o detenute dai nuclei familiari non residenti ovvero da cittadini residenti all'estero, il contribuente ha l'obbligo di dichiarare, ai sensi delle disposizioni contenute nel presente regolamento, il numero dei componenti del proprio nucleo familiare secondo le risultanze anagrafiche. L'obbligo di cui al precedente periodo, si estende a tutti i casi di variazione del numero dei componenti del nucleo familiare intervenuto nel corso dell'anno solare.

4. In caso di mancata presentazione della dichiarazione di cui al comma 2, la tariffa è determinata, salvo prova contraria da fornire entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta di pagamento della tassa, e rimanendo ferma la possibilità per il Comune di applicare, in sede di accertamento, il dato superiore emergente dalle risultanze anagrafiche del Comune di residenza, un numero di occupanti pari al nucleo familiare medio comunale (3 unità).

5. Per le utenze domestiche occupate o detenute da persone giuridiche, il numero degli occupanti deve essere dichiarato dal contribuente. In assenza di dichiarazione la tariffa è determinata, salvo prova contraria da fornire entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta di pagamento della tassa, considerando un numero di occupanti pari al nucleo familiare medio comunale (3 unità).

6. Le disposizioni previste dai commi precedenti si applicano, altresì, alle pertinenze delle abitazioni quali cantine, autorimesse, depositi o altri locali simili. In caso di occupazione o detenzione da parte di una persona fisica priva nel Comune di utenze abitative, i locali di cui al periodo precedente si considerano occupati da una unità; se l'occupante o il detentore è una persona giuridica priva nel Comune di utenze abitative, i predetti locali sono considerati utenze non domestiche.

7. Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza e/o il domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di richiesta documentata, in una unità.

8. Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante alla data di emissione dell'invito di pagamento, o per le nuove utenze alla data di apertura. Le variazioni intervenute successivamente e richieste dal contribuente avranno efficacia dalla data di variazione.

Articolo 10

Riduzioni della tassa sui rifiuti per livelli inferiori di prestazione del servizio

1. Per le utenze ubicate fuori dal perimetro di raccolta, come definito dal vigente regolamento comunale per la gestione del servizio dei rifiuti urbani ed assimilati, la tassa è dovuta, sia per la parte fissa sia per quella variabile, nella misura del 30 per cento.

2. La tassa è dovuta, sia per la parte fissa sia per quella variabile, nella misura del

20 per cento della tariffa in caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o di pericolo di danno alle persone o all'ambiente.

3. La riduzione di cui al comma precedente si applica limitatamente al periodo dell'anno per il quale è stato accertato il verificarsi delle situazioni ivi descritte.

Articolo 11

Riduzioni della tassa sui rifiuti per particolari condizioni d'uso

1. La tariffa, sia per la parte fissa sia per quella variabile, è ridotta per le seguenti fattispecie:

- a) abitazioni con unico occupante: riduzione del 10 per cento;
- b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, comunque non superiore a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, a condizione che non siano cedute in locazione o in comodato, anche temporaneamente, nel corso dell'anno solare oggetto dell'agevolazione: riduzione del 30 per cento;
- c) abitazioni occupate da soggetti che risiedono o abbiano dimora per più di sei mesi all'anno all'estero, non cedute né in locazione né in comodato, anche temporaneamente, nel corso dell'anno solare oggetto dell'agevolazione: riduzione del 30 per cento;
- d) una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso: riduzione del 66,66%;
- e) nel caso di agricoltori, la parte abitativa della costruzione rurale: riduzione del 30 per cento;
- f) locali, diversi da abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o non continuativo, ma ricorrente, comunque non superiore a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, a condizione che ciò risulti da idonea documentazione: riduzione del 30 per cento;
- g) aree scoperte operative, fermo restando la tariffa di cui al comma 7 dell'art.7: riduzione del 50 per cento.

2. Le riduzioni di cui alle lettere a), b), c) e d) del precedente comma non sono cumulabili se riferite alla stessa unità immobiliare.

3. Le riduzioni di cui alle lettere e) ed f) del comma 1 non sono cumulabili se riferite alla stessa unità immobiliare.

4. Le riduzioni di cui al comma 1 si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle

condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa dichiarazione. La riduzione di cui alla lettera a) si applica, per i residenti nel Comune, anche in mancanza di specifica dichiarazione.

5. Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.

Articolo 12

Riduzione della tassa sui rifiuti per la raccolta differenziata da parte delle utenze domestiche

1. Nelle more della istituzione di modalità di misurazione dell'apporto individuale alla raccolta differenziata, per assicurare la riduzione della tassa per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche, la parte variabile della tariffa è ridotta del 2% qualora sia stato conseguito rispetto all'anno precedente un incremento di almeno 2 punti percentuali della raccolta della frazione secca riciclabile.

2. L'agevolazione di cui al comma precedente è riconosciuta a consuntivo con previsione nel Piano Economico Finanziario dell'anno n.

Articolo 13

Riduzione della tassa sui rifiuti per il compostaggio

1. Per le utenze domestiche che abbiano avviato, previo autorizzazione secondo la normativa vigente, il compostaggio aerobico individuale dei propri rifiuti organici da cucina, sfalci e potature da giardino ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto, la tariffa, sia per la parte fissa sia per quella variabile, è ridotta del 10 per cento.

2. Per le attività agricole e vivaistiche che abbiano avviato, previa autorizzazione secondo la normativa vigente, il compostaggio aerobico individuale per residui costituiti da sostanze naturali non pericolose, la tariffa, sia per la parte fissa sia per quella variabile, è ridotta del 5 per cento.

3. Le riduzioni di cui ai commi precedenti sono concesse a seguito della trasmissione, entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento, di apposita certificazione, da parte del Servizio Ciclo Integrato dei Rifiuti, attestante i dati dei soggetti che hanno attivato e svolto il compostaggio in modo continuativo nell'anno di riferimento ed il relativo periodo. L'agevolazione è calcolata a consuntivo con compensazione con la tassa dovuta per l'anno successivo o rimborso dell'eventuale eccedenza pagata nel caso di incapienza.

Articolo 14

Agevolazione per l'avvio al riciclo dei rifiuti assimilati

1. Agli operatori che dimostrano di avere avviato al riciclo i rifiuti assimilati è riconosciuta la riduzione del 20 per cento della parte variabile della tariffa.

2. Per riciclo si intende, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera u), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, una qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento.

3. Il riciclo deve essere attestato dal soggetto abilitato ad effettuare tale attività.

4. L'agevolazione è calcolata a consuntivo, con compensazione con la tassa dovuta per l'anno successivo o rimborso dell'eventuale eccedenza pagata nel caso di incapienza, previa richiesta del contribuente da presentarsi entro il 31 gennaio dell'anno successivo, consegnando la documentazione necessaria.

Articolo 15

Altre agevolazioni della tassa sui rifiuti

1. La tassa, sia per la parte fissa sia per quella variabile, si applica in misura ridotta ai contribuenti che si trovano nelle seguenti condizioni:

- a) nuclei familiari con ISEE \leq € 3.500,00 e con numero di figli uguale o superiore a 3: riduzione della tariffa del 50%;
- b) nuclei familiari al cui interno è presente un portatore di handicap grave, di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (connotazione di gravità) e con ISEE \leq 3.500,00: riduzione della tariffa nella misura del 30%;

2. Attesa la coobbligazione solidale, di cui al comma 642 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, l'agevolazione di cui al comma precedente è riconosciuta anche a soggetto diverso dal possessore dei predetti requisiti, purché risiedente anagraficamente nel medesimo nucleo familiare.

3. Ai fini dell'applicazione delle agevolazioni di cui al precedente comma 1:

- a) l'interessato deve presentare annualmente apposita istanza, redatta sul modello predisposto e messo a disposizione dal Comune e corredata della documentazione ivi prevista, entro il termine decadenziale del 30 giugno dell'anno di riferimento;
- b) si considera il reddito dell'anno precedente a quello di riferimento delle agevolazioni;
- c) il riconoscimento è limitato al periodo dell'anno per il quale sussistono i requisiti ivi prescritti;
- d) nel calcolo del reddito familiare sono considerati tutti i redditi del nucleo familiare, ivi compresi quelli che, per loro natura, non sono imponibili ai fini dell'applicazione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.

4. Ai fini dell'applicazione dell'agevolazione di cui alla lettera b) del precedente

comma 1:

- a) all'istanza di cui alla lettera a) del precedente comma 3 deve essere allegata apposita certificazione del possesso dei requisiti previsti dal comma 3 dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104;
- b) l'agevolazione, comunque subordinata al riconoscimento della invalidità, decorre dalla data di presentazione della domanda per l'ottenimento della stessa.

5. L'agevolazione di cui alla lettera a) del comma 1 è concessa a seguito di apposita attestazione rilasciata dai Servizi sociali e trasmessa al Sindaco e al Servizio Tributi.

6. La perdita di gettito per effetto del riconoscimento delle agevolazioni di cui al presente articolo deve essere iscritta in bilancio come autorizzazione di spesa e la relativa copertura deve essere assicurata da risorse diverse dai proventi della tassa. Le agevolazioni sono concesse nei limiti dello stanziamento di bilancio. In caso di incapienza la misura delle agevolazioni è ridotta proporzionalmente.

Articolo 16

Cumulo di riduzioni ed agevolazioni

1. Le riduzioni e le agevolazioni di cui al presente regolamento non sono cumulabili e pertanto sarà applicato il regime più favorevole al contribuente.

Articolo 17

Tassa sui rifiuti in base a tariffa giornaliera

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti dai soggetti che occupano o detengono, temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico è dovuta la tassa sui rifiuti in base a tariffa giornaliera. Per occupazione o detenzione temporanea si intende l'uso protratto per periodi inferiori a 183 giorni nel corso di un anno solare.

2. Nel caso di durata dell'occupazione o della detenzione superiore o pari a 183 giorni dell'anno solare è dovuta la tariffa annuale della tassa.

3. La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale della tassa, con riferimento sia alla quota fissa sia alla quota variabile, rapportata a giorno, corrispondente alla categoria di appartenenza, maggiorandola del 50 per cento. In mancanza di una voce corrispondente nella classificazione in vigore, si applica la tariffa prevista per la categoria simile in ragione dell'attitudine qualitativa e quantitativa a produrre rifiuti.

4. Il calcolo della tassa dovuta va effettuato moltiplicando la tariffa di cui al comma 3 per la superficie e per il numero delle giornate di occupazione o detenzione.

5. L'obbligo della presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento della tassa, da effettuarsi con le modalità e nei tempi previsti per il canone per l'occupazione di suolo pubblico temporaneo ovvero per l'imposta municipale secondaria a partire dalla data della sua entrata in vigore.

6. Per quanto non previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni della *tassa annuale*.

Articolo 18

Tributo provinciale

1. *E' fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.*

2. *Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e delle aree scoperte assoggettabili alla *tassa sui rifiuti*, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia sull'importo della *tassa sui rifiuti*.*

3. *Il tributo è determinato dalla Provincia in misura non inferiore all'1 per cento né superiore al 5 per cento delle tariffe della *tassa sui rifiuti*.*

4. *La Provincia comunica tempestivamente al Comune la misura determinata ai sensi del precedente comma 3.*

5. *La riscossione del tributo è effettuata dal Comune al quale è riconosciuta una commissione, posta a carico della Provincia, nella misura dello 0,30 per cento delle somme riscosse, senza importi minimi e massimi.*

6. *Il Comune riversa alla Provincia gli importi riscossi al netto della commissione di cui al comma 5.*

Articolo 19

Dichiarazione della *tassa sui rifiuti*

1. *I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione di inizio, di variazione o di cessazione del possesso, della occupazione o della detenzione dei locali e delle aree scoperte entro il termine del 31 gennaio dell'anno successivo a quello in cui si è verificato l'evento. La dichiarazione, debitamente sottoscritta, deve essere redatta su apposito modello messo a disposizione dal Comune e consegnata secondo le modalità ivi previste. Il modello deve contenere anche l'indicazione degli identificativi catastali, del numero civico di ubicazione dell'immobile e del numero di interno.*

2. *Nel caso di occupazione, detenzione o possesso in comune di un immobile, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti, detentori o possessori.*

3. *La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verificano modificazioni dei dati dichiarati cui consegua un diverso ammontare della *tassa*. In caso di modificazioni la dichiarazione, limitatamente all'immobile variato, deve essere presentata entro i termini di cui al precedente comma 1.*

4. *La dichiarazione deve essere presentata anche per usufruire delle agevolazioni disciplinate dal presente regolamento ed al verificarsi della perdita dei requisiti ivi previsti.*

5. Rimane fermo l'obbligo dichiarativo per i casi disciplinati dall'articolo 7, commi 10 e 11 e dall'articolo 9, commi 3 e 5, del presente regolamento.

6. Nel caso in cui in un'unica abitazione risultano presenti più nuclei familiari, il soggetto passivo ha l'obbligo di dichiarare il numero dei componenti di tutti i nuclei familiari che occupano o detengono l'unità immobiliare.

7. La dichiarazione non è dovuta in caso di modifica del numero dei componenti del nucleo familiare qualora residenti secondo le risultanze anagrafiche comunali.

8. La dichiarazione non è dovuta, in assenza di variazione, per le superfici già dichiarate o accertate ai fini dell'applicazione dei precedenti prelievi comunali sui rifiuti.

9. Gli uffici comunali, in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, devono invitare il contribuente a presentare la dichiarazione nel termine previsto; resta fermo l'obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione anche in assenza del predetto invito.

Articolo 20

Versamento della tassa sui rifiuti

1. In deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, la tassa è versata utilizzando il modello di pagamento unificato F24, il bollettino di conto corrente postale approvato con apposito decreto ministeriale ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali.

2. Il versamento è dovuto, previo invito al contribuente, nel numero di rate e nelle scadenze fissate annualmente con apposita delibera di Consiglio Comunale, con possibilità di versare l'importo complessivamente dovuto in un'unica soluzione entro la scadenza della prima rata.

Articolo 21

Scadenza del versamento

1. Qualora l'ultimo giorno utile ai fini del tempestivo versamento è sabato, domenica o altro giorno festivo, il pagamento si intende regolarmente effettuato se eseguito il primo giorno successivo non festivo.

Articolo 22

Arrotondamento

1. Il versamento dell'importo dovuto in fase di riscossione volontaria ovvero a seguito di accertamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro, per difetto se la frazione è fino a 49 centesimi, per eccesso se è superiore a detto importo.

Articolo 23

Importi minimi

1. Il versamento in fase di riscossione volontaria non è dovuto qualora l'importo annuo

da versare è inferiore ad euro 12,00.

2. In considerazione delle attività istruttorie e di accertamento che l'ufficio dovrebbe effettuare nonché dei relativi oneri, non si procede alla notifica degli avvisi di accertamento né alla riscossione coattiva per importi unitari inferiori ad euro 20,00. Il predetto importo, riferito a ciascuna annualità d'imposta, è da intendersi comprensivo di sanzione ed interessi.

3. La disposizione di cui al comma precedente non si applica qualora il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento.

4. In considerazione delle attività istruttorie che l'ufficio dovrebbe effettuare nonché dei relativi oneri, non si dispongono i rimborsi per importi unitari inferiori ad euro 20,00.

Articolo 24

Compensazione

1. I contribuenti possono compensare i propri crediti relativi all'imposta unica comunale con gli importi dovuti al Comune allo stesso titolo.

2. Ai fini dell'applicazione del comma 1, il contribuente deve presentare al responsabile del tributo apposita istanza contenente la volontà di adempiere, in tutto o in parte, all'obbligazione tributaria utilizzando il credito vantato. L'istanza deve contenere, tra l'altro, l'indicazione esatta del credito e l'importo che si intende utilizzare per la compensazione.

3. L'istanza prevista al comma 2 deve essere presentata almeno 60 giorni prima della data prevista per il pagamento del tributo.

4. Il funzionario responsabile del tributo, accertata la sussistenza del credito, provvede ad emettere apposito provvedimento di rimborso in compensazione e a darne immediata comunicazione al contribuente.

Articolo 25

Funzionario responsabile

1. Con deliberazione della Giunta comunale è designato un funzionario cui sono conferiti le funzioni e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta unica comunale, compresa la sottoscrizione dei provvedimenti afferenti a tale attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo.

Articolo 26

Poteri istruttori

1. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti e disporre l'accesso agli immobili assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato

e con preavviso di almeno sette giorni.

2. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.

Articolo 27

Accertamenti

1. Il Comune procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie.

2. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati; se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. Gli avvisi devono contenere, altresì, l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato, del responsabile del procedimento, dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento. Gli avvisi sono sottoscritti dal funzionario responsabile del tributo.

Articolo 28

Sanzioni ed interessi

1. In caso di omesso o insufficiente versamento si applica la sanzione amministrativa del 30 per cento dell'importo non tempestivamente versato.

2. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a novanta giorni, la sanzione di cui al primo periodo è ridotta alla metà. Salva l'applicazione dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione di cui al secondo periodo è ulteriormente ridotta a un importo pari a un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo. La sanzione non si applica se i versamenti sono stati tempestivamente eseguiti ad Ente diverso da quello competente.

1. In caso di omessa presentazione della dichiarazione si applica la sanzione

amministrativa dal 100 per cento al 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di euro 50,00. In caso di presentazione di una dichiarazione entro trenta giorni dalla scadenza del relativo termine, la sanzione di cui al primo periodo è ridotta della metà.

2. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di euro 50,00.

3. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario, di cui all'articolo 50, comma 1, del presente regolamento, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100,00 ad euro 500,00. La contestazione della violazione di cui al precedente periodo deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata commessa la violazione.

4. Le sanzioni applicate nei casi di cui ai commi 2, 3 e 4 del presente articolo, sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene l'acquiescenza del contribuente, con il pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione ridotta e degli interessi maturati.

5. Si applica, per quanto non specificamente disposto nel presente regolamento, la disciplina prevista per le sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie di cui al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

6. Sulle somme dovute a seguito di inadempimento si applicano gli interessi percentuali nella misura stabilita nel vigente regolamento generale delle entrate. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili. Gli interessi, nella medesima misura e con la stessa modalità di calcolo, spettano al contribuente per le somme ad esso dovute a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.

Articolo 29

Riscossione coattiva

1. Le somme liquidate ai sensi degli articoli 27 e 28 del presente regolamento, se non versate entro sessanta giorni dalla notifica dell'atto impositivo, sono riscosse, salvo che non sia stato emesso un provvedimento di sospensione, coattivamente secondo le disposizioni legislative vigenti al momento in cui è effettuata la riscossione coattiva.

2. Il titolo esecutivo deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'atto impositivo è divenuto definitivo.

Articolo 30

Rimborsi

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente al Comune entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione.

2. Il rimborso deve essere effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

Articolo 31

Contenzioso tributario

1. Per il contenzioso in materia di imposta unica comunale si applicano le disposizioni del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

Articolo 32

Disposizioni finali

1. È abrogata ogni altra norma regolamentare in contrasto con le disposizioni del presente regolamento.

2. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modifiche normative sopravvenute.

3. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2018.

**ALLEGATO 1 - CLASSIFICAZIONE DELLE CATEGORIE AI FINI DELLA TASSA SUI
RIFIUTI**

01. Associazioni, biblioteche, musei, scuole (ballo, guida ecc.),
02. Cinematografi, teatri
03. Autorimesse, magazzini e depositi senza vendita diretta
04. Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
05. Stabilimenti balneari
06. Autosaloni, esposizioni
07. Alberghi con ristorante
08. Alberghi senza ristorante
09. Carceri, case di cura e di riposo, caserme
10. Ospedali
11. Agenzie, studi professionali, uffici
12. Banche e istituti di credito
13. Cartolerie, librerie, negozi di beni durevoli, calzature, ferramenta
14. Edicole, farmacie, plurilicenza, tabaccai
15. Negozi di Antiquariato, cappelli, filatelia, ombrelli, tappeti, tende e tessuti
16. Banchi di mercato beni durevoli
17. Barbiere, estetista, parrucchiere
18. Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista)
19. Autofficina, carrozzeria, elettrauto
20. Attività industriali con capannoni di produzione
21. Attività artigianali di produzione beni specifici
22. Osterie, pizzerie, pub, ristoranti, trattorie
23. Birrerie, hamburgerie, mense
24. Bar, caffè, pasticceria
25. Generi alimentari (macellerie, pane e pasta, salumi e formaggi, supermercati)
26. Plurilicenze alimentari e miste
27. Fiori e piante, ortofrutta, pescherie, pizza al taglio
28. Ipermercati di generi misti
29. Banchi di mercato generi alimentari
30. Discoteche, night club

ALLEGATO 1.1**ELENCO DETTAGLIATO DELLE CATEGORIE UTENZE NON DOMESTICHE**

Codice	Descrizione
20100	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
20101	<i>Associazioni Assistenziali</i>
20102	<i>Associazioni Politiche</i>
20103	<i>Associazioni Culturali</i>
20104	<i>Associazioni Sindacali</i>
20105	<i>Associazioni Previdenziali</i>
20106	<i>Associazioni Sportive</i>
20107	<i>Associazioni benefice</i>
20108	<i>Associazioni religiose</i>
20109	<i>Altre Associazione NAC</i>
20110	<i>Circoli associative</i>
20121	<i>Scuole di ballo</i>
20122	<i>Sale da ballo e divertimento</i>
20123	<i>Sale da gioco</i>
20131	<i>Musei-Gallerie pubbl./ private</i>
20141	<i>Scuole Pubbliche ogni ordine</i>
20142	<i>Scuole Parificate</i>
20143	<i>Scuole Private</i>
20144	<i>Centri istruz./formaz.lavoro</i>
20151	<i>Locali per att. educative</i>
20160	<i>Aree scoperte in uso</i>
20200	Cinematografi e teatri
20201	<i>Cinema</i>
20202	<i>Teatri</i>
20203	<i>Aree scoperte cinema/teatri</i>
20204	<i>Locali per congressi/convegni</i>
20205	<i>Aree pubb.spett.all'aperto</i>
20300	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta
20301	<i>Autorimesse in genere</i>
20302	<i>Aree destinate uso parcheggio</i>
20304	<i>Locali deposito attrezza.agric.</i>
20305	<i>Locali deposito commerciali</i>
20306	<i>Locali deposito artigianali</i>
20307	<i>Locali deposito industriali</i>
20308	<i>Locali di deposito in genere</i>
20309	<i>Locali per att.ricreat/cultur.</i>
20310	<i>Locali deposito per att.agric.</i>
20311	<i>Aree scop per villaggi turist.</i>
20312	<i>Locali espositivi</i>
20400	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
20401	<i>Campi di calcio/calciotto</i>
20402	<i>Campi da tennis e altro</i>
20403	<i>Piscine scoperte aree pertin.</i>

20404	<i>Piscine cop./scop.servizi ann.</i>
20405	<i>Piscine aree all'aperto pert.</i>
20406	<i>Distributori di carburanti</i>
20407	<i>Aree scoperte distrib.carbur.</i>
20408	<i>Aree scop.operatiive dist.car.</i>
20500	Stabilimenti balneari
20600	Esposizioni, autosaloni
20601	<i>Locali espositivi di ogni genere</i>
20700	Alberghi con ristorante
20800	Alberghi senza ristorante
20801	<i>Bed and Breakfast</i>
20802	<i>Locande/Pensioni/Foresterie</i>
20803	<i>Ostelli per la Gioventu'</i>
20804	<i>Afittacamere e alloggi</i>
20805	<i>Resideces</i>
20806	<i>Case albergo</i>
20810	<i>Aree scoperte in uso</i>
21000	Ospedali
21100	Uffici, agenzie, studi professionali
21101	<i>Studi privati/Uffici</i>
21102	<i>Studi medici</i>
21103	<i>Studi Dentistici//OdontotecnicI</i>
21104	<i>Studi Legali</i>
21105	<i>Agenzie di Affari</i>
21106	<i>Uffici Pubblici</i>
21107	<i>Uffici in genere</i>
21108	<i>Autoscuole</i>
21109	<i>Laboratori di analisi</i>
21110	<i>Agenzie di viaggio</i>
21111	<i>Ricevitorie Lotto, Totocalcio</i>
21112	<i>Internet point</i>
21200	Banche ed istituti di credito
21201	<i>Istituti bancari di credito</i>
21202	<i>Istituti assicurativi</i>
21203	<i>Istituti finanziari</i>
21300	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli
21301	<i>Articoli per caccia e pesca</i>
21302	<i>Materiale informatico</i>
21303	<i>Depositi di legna</i>
21304	<i>Materiale energetico</i>
21305	<i>Materiale ottico, fotografico</i>
21306	<i>Articoli per onoranze funebri</i>
21307	<i>Articoli sportive</i>
21308	<i>Ferramenta, utensileria ecc.</i>
21309	<i>Articoli casalinghi</i>
21310	<i>Abbigliamento per uomo e donna</i>
21311	<i>Materiale edille- igien.sanit.</i>
21312	<i>Materiale idraulico</i>

21313	<i>Materiale da riscaldamento</i>
21314	<i>Mobili, elettrodomestici, ecc.</i>
21315	<i>Colori, vernici, solventi.</i>
21316	<i>Accessori auto, autoriscaldamenti ecc</i>
21317	<i>Oggett., bigiotteria, argenteria</i>
21318	<i>Profumerie/acc. abbigliamento</i>
21319	<i>Articoli per bambini e neonati</i>
21330	<i>Aree scoperte materiale edile</i>
21400	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
21401	<i>Tabaccheria</i>
21402	<i>Edicole/Cartolerie/Librerie</i>
21403	<i>Farmacia</i>
21404	<i>Ingrosso prod. dietetici, ecc.</i>
21500	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato
21501	<i>Negozi Ceramica-Vetro-Bigiot.</i>
21502	<i>Gioielleria e Orologeria</i>
21504	<i>Pietre e metalli preziosi</i>
21600	Banchi di mercato beni durevoli
21700	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista
21701	<i>Riparaz. appar. informatiche</i>
21705	<i>Ist. di bellezza, massaggi cure</i>
21706	<i>Parrucchieri, estetisti ecc.</i>
21800	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista
21801	<i>Lavanderie</i>
21802	<i>Elettricisti</i>
21803	<i>Riparazione elettrodomestici</i>
21804	<i>Falegnameria</i>
21805	<i>Riparaz. Motoveicoli, biciclette</i>
21806	<i>Tipografie/Legatorie ecc.</i>
21900	Carrozzeria, autofficina, elettrauto
21901	<i>Autofficina</i>
21902	<i>Carrozzerie</i>
21903	<i>Elettrauto</i>
21904	<i>Gommisti</i>
21905	<i>Aree scoperte in uso</i>
22000	Attività industriali con capannoni di produzione
22001	<i>Stabilimenti Vinicoli</i>
22100	Attività artigianali di produzione beni specifici
22101	<i>Panificatori</i>
22102	<i>Lavorazione marmo, pietra ecc.</i>
22103	<i>Produz. pasta e derivati</i>
22104	<i>Lavoraz. Ferro/Alluminio, ecc.</i>
22105	<i>Produz. capi abbigliamento</i>
22106	<i>Corniciaio</i>
22107	<i>Laboratori Pasticceria</i>
22110	<i>Prod/Installaz. impianti elettr</i>
22200	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub
22201	<i>Ristoranti</i>

22202	<i>Rosticcerie</i>
22203	<i>Trattorie/Friggitorie</i>
22205	<i>Pizzerie/Tavole calde</i>
22300	Mense, birrerie, amburgherie
22301	<i>Mense scolastiche ecc.</i>
22302	<i>Refettori in genere</i>
22303	<i>Mense in genere</i>
22304	<i>Birrerie</i>
22305	<i>Osterie senza cucina</i>
22306	<i>Amburgherie</i>
22400	Bar, caffè', pasticceria
22401	<i>Bar annessi a imp. carburanti</i>
22402	<i>Bar annessi a impianti sportiv</i>
22403	<i>Bar</i>
22404	<i>Caffetterie</i>
22405	<i>Bar pasticcerie</i>
22406	<i>Bar Gelaterie</i>
22407	<i>Gelaterie</i>
22408	<i>Pasticcerie</i>
22409	<i>Aree scoperte in uso</i>
22500	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
22501	<i>Confetterie e dolciumi in gene</i>
22502	<i>Negozi di generi alimentari</i>
22503	<i>Panifici</i>
22504	<i>Macellerie/pollerie ecc.</i>
22505	<i>Salumerie</i>
22506	<i>Latterie/Latticini e prod.vari</i>
22507	<i>Supermercato alimentari e sim.</i>
22508	<i>Vendita vino e prod.alcoolici</i>
22509	<i>Vendita ingrosso prod.aliment.</i>
22510	<i>Aree scoperte in uso neg.alim.</i>
22600	Plurilicenze alimentari e/o miste
22700	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio
22701	<i>Locali vendita piante e fiori</i>
22702	<i>Pescherie</i>
22703	<i>Frutta/Verdura e prod.aliment</i>
22704	<i>Pizze al taglio, Kebab, piadinerie</i>
22800	Ipermercati di generi misti
22900	Banchi di mercato genere alimentari
22901	<i>Banchi posto fisso generi alimentari</i>
23000	Discoteche, night club
23001	<i>Locali di intrattenimento</i>

ALLEGATO 2) - ASSIMILAZIONE DEI RIFIUTI SPECIALI A QUELLI URBANI

Articolo 1

Gestione e classificazione dei rifiuti

1. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa sull'intero territorio comunale.

2. Il servizio è disciplinato dalle disposizioni del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dal Regolamento comunale di igiene urbana e gestione dei rifiuti, nonché dalle disposizioni previste nel presente regolamento.

3. Si definisce «rifiuto», ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi.

4. Sono rifiuti urbani ai sensi dell'articolo 184, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152:

a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;

b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a) del presente comma, assimilati dal comune ai rifiuti urbani;

c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;

d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;

e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;

f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e) del presente comma.

5. Sono rifiuti speciali ai sensi dell'articolo 184, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152:

a) i rifiuti da attività agricole e agro-industriali, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 c.c.;

b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo;

c) i rifiuti da lavorazioni industriali;

- d) *i rifiuti da lavorazioni artigianali;*
- e) *i rifiuti da attività commerciali;*
- f) *i rifiuti da attività di servizio;*
- g) *i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acquee dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;*
- h) *i rifiuti derivanti da attività sanitarie.*

Articolo 2

Rifiuti assimilati agli urbani

1. Sono assimilati ai rifiuti urbani, ai fini dell'applicazione del tributo e della gestione del servizio, le sostanze non pericolose elencate nel successivo articolo 4 provenienti da locali e luoghi adibiti a usi diversi dalla civile abitazione, compresi gli insediamenti adibiti ad attività agricole, agroindustriali, industriali, artigianali, commerciali, di servizi e da attività sanitarie, sempre che, per le utenze di superficie complessiva, al netto delle superfici che non possono produrre rifiuti, superiore a 500 mq, il rapporto tra la quantità globale (in kg) di detti rifiuti prodotti e l'indicata superficie, non superi il 90 per cento del valore massimo del corrispondente parametro Kd di cui alle tabelle inserite nell'allegato 1, punto 4.4., del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

Articolo 3

Sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti

1. Sono escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti le seguenti sostanze, individuate dall'articolo 185 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152:

- a) *le emissioni costituite da effluenti gassosi emessi nell'atmosfera e il biossido di carbonio catturato e trasportato ai fini dello stoccaggio geologico e stoccato in formazioni geologiche prive di scambio di fluidi con altre formazioni a norma del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2009/31/CE in materia di stoccaggio geologico di biossido di carbonio;*
- b) *il terreno (in situ), inclusi il suolo contaminato non scavato e gli edifici collegati permanentemente al terreno,*
- c) *il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato escavato;*
- d) *i rifiuti radioattivi;*

e) i materiali esplosivi in disuso;
f) le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera b), paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana.

g) i sedimenti spostati all'interno di acque superficiali ai fini della gestione delle acque e dei corsi d'acqua o della prevenzione di inondazioni o della riduzione degli effetti di inondazioni o siccità o ripristino dei suoli se è provato che i sedimenti non sono pericolosi ai sensi della decisione 2000/532/CE della Commissione del 3 maggio 2000, e successive modificazioni.

2. Sono altresì escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti, in quanto regolati da altre disposizioni normative comunitarie, ivi incluse le rispettive norme nazionali di recepimento:

a) le acque di scarico;
b) i sottoprodotti di origine animale, compresi i prodotti trasformati, contemplati dal regolamento (CE) n. 1774/2002, eccetto quelli destinati all'incenerimento, allo smaltimento in discarica o all'utilizzo in un impianto di produzione di biogas o di compostaggio;

c) le carcasse di animali morti per cause diverse dalla macellazione, compresi gli animali abbattuti per eradicare epizootie, e smaltite in conformità del regolamento (CE) n. 1774/2002;

d) i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave, di cui al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 117.

Articolo 4

Sostanze assimilate ai rifiuti urbani

1. Sono assimilate ai rifiuti urbani, ai sensi dell'articolo 3 del presente regolamento, le seguenti sostanze:

- a) rifiuti di carta, cartone e similari;
- b) rifiuti di vetro, vetro di scarto, rottami di vetro e cristallo;
- c) imballaggi primari
- d) imballaggi secondari quali carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili purché raccolti in forma differenziata;
- e) contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica, metallo, latte, lattine e simili);

- f) *sacchi e sacchetti di carta o plastica, fogli di carta, plastica, cellophane, cassette, pallets;*
- g) *accoppiati di carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di plastica metallizzati e simili;*
- h) *frammenti e manufatti di vimini e sughero,*
- i) *paglia e prodotti di paglia;*
- j) *scarti di legno provenienti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura;*
- k) *fibra di legno e pasta di legno anche umida, purché palabile;*
- l) *ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta;*
- m) *feltri e tessuti non tessuti;*
- n) *pelle e simil - pelle;*
- o) *gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente da tali materiali, come camere d'aria e copertoni;*
- p) *resine termoplastiche e termo - indurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da tali materiali;*
- q) *imbottiture, isolamenti termici e acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e di roccia, espansi plastici e minerali e simili;*
- r) *moquette, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere;*
- s) *materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili);*
- t) *frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati;*
- u) *rifiuti di metalli ferrosi e metalli non ferrosi e loro leghe;*
- v) *manufatti di ferro e tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili;*
- w) *nastri abrasivi;*
- x) *cavi e materiale elettrico in genere;*
- y) *pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate;*
- z) *scarti in genere della produzione di alimentari, purché non allo stato liquido, quali scarti di caffè scarti dell'industria molitoria e della plastificazione, partite di alimenti deteriorati anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi, caseina, salse esauste e simili;*
- aa) *scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure, etc.) anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, bacelli, pula, scarti di sgranatura e di trebbiatura e simili), compresa la manutenzione del verde ornamentale;*
- bb) *residui animali e vegetali provenienti dall'estrazione di principi attivi;*
- cc) *accessori per l'informatica.*

2. Sono altresì assimilati ai rifiuti urbani, ai sensi dell'articolo 2, lettera g), D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254, i seguenti rifiuti prodotti dalle strutture sanitarie pubbliche e private, che svolgono attività medica e veterinaria di prevenzione, di diagnosi, di cura, di riabilitazione e di ricerca ed erogano le prestazioni di cui alla legge 23 dicembre 1978, n. 833:

- a) rifiuti delle cucine;
- b) rifiuti da ristorazione dei reparti di degenza non infettivi;
- c) vetro, carta, cartone, plastica, metalli, imballaggi,
- d) rifiuti ingombranti
- e) spazzatura e altri rifiuti non pericolosi assimilati agli urbani;
- f) indumenti e lenzuola monouso;
- g) gessi ortopedici e bende, assorbenti igienici, non dei degenti infettivi;
- h) pannolini pediatrici e i pannoloni;
- i) contenitori e sacche delle urine;
- j) rifiuti verdi.